

Università di Macerata / Facoltà di Economia
A.A. 2010 / 2011

Materiali del Corso
Tecniche del Commercio Internazionale 1 – A
PARTE 1)

Dispensa n.3

VALORE IN DOGANA

Prof. Alberto Ghelfi
Avvocato e Doganalista

diritti di riproduzione riservati / n. pagine: 20

IL CRITERIO PREVALENTE DEL VALORE DI TRANSAZIONE

Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, ovvero il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, a condizione che:

- a) **non** esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, eccetto le restrizioni che:
 - sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità,
 - limitano l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, oppure
 - non intaccano sostanzialmente il valore delle merci,
- b) la vendita o il prezzo **non** sia subordinato a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato
- c) **nessuna parte** del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore,
- d) il compratore ed il venditore **non** siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile a fini doganali.

VALORE IN DOGANA E LEGAMI TRA IMPRESE / 1

due o più imprese o persone sono considerate legate solo se:

- a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa;
- b) hanno la veste giuridica di associati;
- c) l'una è il datore di lavoro dell'altra;
- d) una persona qualsiasi possenga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra;
- e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra;
- f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;
- g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se
- h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti:
 - marito e moglie
 - ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado
 - fratelli e sorelle
 - ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado
 - zii/zie e nipoti
 - suoceri e generi o nuore
 - cognati e cognate.

VALORE IN DOGANA E LEGAMI TRA IMPRESE / 2

Il fatto che il compratore e il venditore siano legati non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare inaccettabile detto valore.

Se necessario, le circostanze proprie della vendita sono esaminate e il valore di transazione ammesso, purché tali legami non abbiano influito sul prezzo.

Se, tenuto conto delle informazioni fornite dal dichiarante o ottenute da altre fonti, l'amministrazione doganale ha motivo di ritenere che detti legami abbiano influito sul prezzo, essa comunica queste motivazioni al dichiarante fornendogli una ragionevole possibilità di risposta. Qualora il dichiarante lo richieda, le motivazioni gli sono comunicate per iscritto.

In una vendita tra persone legate, il valore di transazione è accettato quando il dichiarante dimostri che detto valore è molto vicino ad uno dei valori qui di seguito indicati, stabiliti allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento:

- il valore di transazione in occasione di vendita, tra compratori e venditori che non sono legati, di merci identiche o simili per l'esportazione a destinazione della Comunità;
- il valore in dogana di merci identiche o simili

CRITERI SECONDARI E ALTERNATIVI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE - 1

1) valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare.

definizione di merci identiche:

le merci prodotte nello stesso Paese e uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza.

2) valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare.

definizione di merci similari: le merci prodotte nello stesso paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale;

CRITERI SECONDARI E ALTERNATIVI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE - 2

3) valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunità delle merci importate o di merci identiche o simili importate nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate ai venditori;

4) valore calcolato, eguale alla somma:

- del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;
- di un ammontare rappresentante gli utili e le spese generali, uguale a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da produttori del paese di esportazione per l'esportazione a destinazione della Comunità;
- del costo o del valore delle spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e delle spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.

COSTI E VALORI ADDIZIONALI AL VALORE DI TRANSAZIONE / 1

si aggiungono al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:

a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:

i) commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;

ii) costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce;

iii) costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;

COSTI E VALORI ADDIZIONALI AL VALORE DI TRANSAZIONE / 2

- b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:**
- i) materie, componenti, parti e elementi simili incorporati nelle merci importate,
 - ii) utensili, matrici, stampi ed oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate,
 - iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate,
 - iv) lavori d'ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate;

COSTI E VALORI ADDIZIONALI AL VALORE DI TRANSAZIONE / 3

I corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare

Per corrispettivi e diritti di licenza, si intende, in particolare, il pagamento per l'uso di diritti inerenti:

- alla fabbricazione delle merci importate (brevetti, progetti, modelli e «know-how» per la fabbricazione);
- alla vendita per l'esportazione della merce importata (marchi commerciali o di fabbrica e modelli depositati);
- all'impiego e alla rivendita delle merci importate (diritti d'autore e procedimento di produzione incorporati in modo inscindibile nelle merci importate).

Quando si determina il valore in dogana di merci importate si deve **aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza** al prezzo effettivamente pagato o pagabile **soltanto se tale pagamento**:

- i diritti di licenza sono pagati, direttamente o indirettamente, come condizione (esplicita o implicita) della vendita / acquisto delle merci;
- i diritti di licenza si riferiscono alle merci importate;

E' irrilevante il paese di residenza del beneficiario del pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza.

COSTI E VALORI ADDIZIONALI AL VALORE DI TRANSAZIONE / 4

MARCHI COMMERCIALI O DI FABBRICA

Al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate **va aggiunto un corrispettivo o diritto di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica soltanto se:**

- il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione,
- le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e
- l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore.

COSTI E VALORI ADDIZIONALI AL VALORE DI TRANSAZIONE / 4

DIRITTI DI RIPRODUZIONE

le spese relative al diritto di riproduzione delle merci importate nella Comunità **non** sono aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci e i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate **non** sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate **se tali pagamenti non costituiscono una condizione della vendita, per l'esportazione, a destinazione della Comunità, delle merci qui importate.**

CORRISPETTIVI PER DIRITTO DI DISTRIBUZIONE

i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate non sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate **se tali pagamenti non** costituiscono una condizione della vendita, per l'esportazione, a destinazione della Comunità, delle merci qui importate

COSTI E VALORI ADDIZIONALI AL VALORE DI TRANSAZIONE / 5

- 1. spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate**
 - 2. spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.**
- Quando le merci sono trasportate con lo stesso modo di trasporto fino ad un punto situato al di là del luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, si ripartiscono le spese di trasporto in proporzione alla distanza coperta all'esterno e all'interno del territorio doganale della Comunità, a meno che non si fornisca all'autorità doganale un giustificativo delle spese che si sarebbero sostenute, in applicazione di una tariffa generale obbligatoria, per trasportare le merci fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità;
 - Quando le merci sono fatturate a un prezzo unico franco destinazione corrispondente al prezzo nel luogo d'introduzione, le spese di trasporto all'interno della Comunità non vengono dedotte da tale prezzo. Tale deduzione è tuttavia ammessa a condizione che si dimostri all'autorità doganale che il prezzo franco frontiera sarebbe inferiore al prezzo unico franco destinazione;
 - Quando il trasporto è gratuito o a carico dell'acquirente, il valore in dogana comprende le spese di trasporto fino al luogo d'introduzione, calcolate in base alla tariffa normalmente applicata per gli stessi modi di trasporto.

COSTI E VALORI ADDIZIONALI AL VALORE DI TRANSAZIONE / 6

CLAUSOLE FINALI

- Ogni elemento aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare è basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili.
- Per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento è aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare, fatti salvi quelli riepilogati nelle slides precedenti.

COSTI E SPESI NON COMPRESI NEL VALORE IN DOGANA O DEDUCIBILI DALLA BASE IMPONIBILE DAZIO

Sempre che essi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, il valore in dogana **NON** comprende i seguenti elementi:

- le spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità;
- le spese relative al diritto di riproduzione nella Comunità delle merci importate;
- le commissioni d'acquisto;
definizione di «commissioni d'acquisto»: le somme versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo al momento dell'acquisto delle merci da valutare.
- i dazi all'importazione e le altre imposizioni da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci.

DICHIARAZIONE DI VALORE

D.V.1 - 1

La dichiarazione del valore D.V.1 deve essere compilata solo da una persona che risieda nel territorio doganale della Comunità e sia in possesso delle relative informazioni.

Se il valore in dogana delle merci in questione non può essere il valore di transazione, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere una dichiarazione D.V.1

In tal caso, la persona è tenuta a fornire o a far fornire all'autorità doganale in questione le altre informazioni eventualmente richieste per la determinazione del valore in dogana a norma di un altro articolo del predetto codice; tali informazioni vengono fornite nella forma e con le modalità stabilite dall'autorità doganale.

Fatta salva la possibilità di applicare disposizioni repressive, la presentazione di una dichiarazione D.V.1 equivale a un'assunzione di responsabilità in merito:

- alla veridicità e alla completezza degli elementi indicati nella dichiarazione,
- all'autenticità dei documenti prodotti a sostegno di tali elementi, e
- all'eventuale fornitura di ulteriori informazioni o documenti necessari per stabilire il valore in dogana delle merci.

DICHIARAZIONE DI VALORE

D.V.1 - 2

Tranne quando sia indispensabile per la corretta riscossione dei dazi all'importazione, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere la dichiarazione D.V.1 nei seguenti casi:

- a) quando il valore in dogana delle merci importate non sia superiore a € 10.000 per spedizione, a condizione che non si tratti di forniture multiple o parziali aventi lo stesso mittente e lo stesso destinatario;
- b) quando le importazioni non abbiano carattere commerciale;
- c) quando l'indicazione degli elementi in questione non sia necessaria per l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee o quando non si possano applicare i dazi doganali previsti dalla predetta tariffa a motivo dell'applicazione di una specifica normativa doganale.

VERIFICHE E SANZIONI / 1

In base all'articolo 35 del D.L. 226 / 2006 (uno dei “Decreti Bersani”) ed in base all'articolo 181 bis delle Disposizioni di attuazione del Codice Doganale Comunitario, gli Uffici Doganali possono, oggi più di ieri, verificare e sindacare il valore dichiarato all'importazione e, in caso di rilievi, operare una revisione dell'accertamento per il recupero dei maggiori diritti dovuti (Dazio e IVA).

Il termine ordinario di prescrizione per operare una revisione dell'accertamento d'ufficio (o su istanza spontanea dell'importatore) è di 3 anni decorrenti dalla data di accettazione della dichiarazione doganale; tuttavia quando il minor valore dichiarato è conseguenza di un fatto perseguibile penalmente (ad esempio quando l'ufficio Doganale ipotizza che il minor valore non è conseguenza di errore o dimenticanza ma è conseguenza di dolo), il termine di prescrizione triennale non si applica.

VERIFICHE E SANZIONI - 2

In caso di revisione dell'accertamento d'ufficio, è applicabile la sanzione amministrativa variabile da 1 a 10 volte l'importo dei maggiori diritti recuperati.

Quando è ipotizzato un reato di falsa dichiarazione doganale (relativamente al valore), è applicabile la sanzione penale della multa variabile da 2 a 10 volte i maggiori diritti recuperati e la reclusione da 3 a 5 anni (oltre alla confisca delle merci, se sequestrate).

In ogni caso di revisione dell'accertamento, anche parallelamente ad un procedimento penale, è possibile contestare la pretesa doganale tramite ricorso alla Commissione Tributaria e, volendo, anche tramite l'istituto della controversia doganale.

VERIFICHE E SANZIONI / 3

Art. 35.

Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale

35. L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facoltà di procedere, con le modalità previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. Per le finalità di cui al presente comma, la richiesta di informazioni e di documenti può essere rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalità di cui al presente comma e' considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori inadempienti.

•

VERIFICHE E SANZIONI / 4

Articolo 181 bis

1. Le autorità doganali **non** sono tenute a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione se, in esito alla procedura di cui al paragrafo 2, hanno fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell'articolo 29 del codice doganale.
2. Le autorità doganali, in presenza dei dubbi di cui al paragrafo 1, possono richiedere che siano fornite delle informazioni complementari tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 178, paragrafo 4. Se tali dubbi dovessero persistere, le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata, per iscritto a sua richiesta, dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati, concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente.

La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto.